

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 15 marzo 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini; Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORTI DANIELE SEGUITO GARA EMPOLI/VARESE DEL 2.3.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTINETTI DANIELE SEGUITO GARA EMPOLI/VARESE DEL 2.3.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FOFANA MOHAMED SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/BRESCIA DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4.RICORSO REGGINA CALCIO S.P.A AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARUSO FEDERICO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO G. FACCHETTI, REGGINA/ASCOLI DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 160 del 5.3.2013)

La C.G.F., sentito l'arbitro a chiarimento, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria, riducendo la squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Carlo Porceddu

Pubblicato in Roma il 15 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete